



COMUNE DI AMANDOLA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura dello 0,60 %, per l'annualità 2021, nella misura dello 0,70%, per l'annualità 2022, e nella misura dello 0,80% per l'annualità 2023.

2. Non è prevista alcuna soglia di esenzione.

Art. 3

Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al Comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 4

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 6

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 8

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2021 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.